



AREA 2 - Servizi alle Imprese-

Dir. n. 04

21 febbraio 2022

Oggetto: Attestati FER per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

II DIRIGENTE

Visto l'art. 15 del D.lgs n.28/2011, modificato dall'art. 17 del D.L. n.63/2013, convertito nella legge n.90/2013 che recita "a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano";

Visto che il suddetto articolo interessa nello specifico l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4, comma 1, del Dm n.37/2008;

Tenuto conto che gli impiantisti interessati sono in ogni caso obbligati a frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento della durata di 16 ore;

Considerato che Infocamere sta elaborando un algoritmo che consenta il corretto inserimento automatico degli attestati FER e che si è in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico fornisca un elenco degli enti formatori che potranno comunicarli agli uffici camerale;

Preso atto della nota della Regione Lazio, prot. U.0058300, del 21 gennaio 2022, con cui, in virtù delle nuove disposizioni, si raccomanda agli enti autorizzati a tenere i corsi a trasmettere alle CCIAA competenti per territorio i relativi attestati regionali;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge n.180/2011 che dispone in particolare che le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA);

Ritenuto, quindi, di provvedere a riguardo e nelle more di specifiche e necessarie indicazioni ministeriali e dell'implementazione di una procedura automatizzata,

Dispone

- Che l'impresa ha la facoltà di documentare l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento periodico presentando telematicamente un'apposita pratica di comunicazione unica come segue:
- **per le ditte individuali:** modello I2 + int. P, riquadro abilitazioni professionali (riq.10), con il pagamento di 18,00€ di diritti di segreteria e in esenzione dell'imposta di bollo;



- **per le società:** modello S5 + int. P, riquadro abilitazioni professionali (riq.10), con il pagamento di 30,00€ di diritti di segreteria;
Occorre, inoltre, allegare l'attestato FER per l'aggiornamento ed indicare nelle note della comunicazione unica quanto segue: *DEPOSITO ATTESTATO FER – macrotipologia _____ conseguito dal sig. _____ il _____ con validità triennale;*
- Che non è previsto un termine per il deposito in quanto trattasi di un adempimento facoltativo e di conseguenza non è soggetto a sanzione;
- Che nell'eventuale ipotesi di trasmissione dell'attestato FER alla CCIAA direttamente da parte degli Enti formatori si procederà all'inserimento mediante l'apertura di un protocollo d'ufficio (VA), con i dati di cui sopra;

Quanto sopra è di immediata e unica applicazione a cura dell'Ufficio Registro delle Imprese e dell'Albo artigiani che gestirà le pratiche di competenza.

Il Dirigente

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.